



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1913-A

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica

(Conversione in legge del DL n. 53/2019)

N. 31 – 23 luglio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1913-A

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica

(Conversione in legge del DL n. 53/2019)

N. 31 – 23 luglio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INGRESSO IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.....	- 4 -
ARTICOLO 4	- 8 -
POTENZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA SOTTO COPERTURA.....	- 8 -
ARTICOLO 5	- 8 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA DI PERSONE ALLOGGiate IN STRUTTURE RICETTIVE.....	- 8 -
ARTICOLO 8-BIS	- 9 -
POTENZIAMENTO DEI PRESIDI DELLE FORZE DI POLIZIA.....	- 9 -
ARTICOLO 8-TER	- 9 -
MONTE ORE LAVORO STRAORDINARIO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	- 9 -
ARTICOLO 8-QUATER.....	- 11 -
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.....	- 11 -
ARTICOLO 10-BIS	- 11 -
APPROVVIGIONAMENTO PASTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.....	- 11 -
ARTICOLO 10-TER	- 13 -
ISTITUZIONE DELL'ISPettorato SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	- 13 -
ARTICOLO 12-BIS	- 13 -
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO	- 13 -
ARTICOLO 12-TER	- 17 -
PERSONALE CONTRATTUALIZZATO NON DIRIGENZIALE AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.....	- 17 -
ARTICOLO 13, COMMA 1, LETT. A), N.5.....	- 18 -
MISURE DI CONTRASTO DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	- 18 -
ARTICOLO 17-BIS	- 19 -
PROCEDURA CONCORSUALE PER CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1913-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	presente, riferita al testo del decreto-legge
Relatori per le Commissioni di merito:	Bordonali (M5S), per la I Commissione Turri (Lega), per la II Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole (seduta del 9 luglio 2019) con due condizioni *ex art. 81 Cost.*, recepite nel testo in esame.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 107 del 2 luglio 2019.

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito – anche alla luce della relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento – le sole modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2

Sanzioni pecuniarie per violazione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane

L'articolo 2, nel testo originario, prevede che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, al comandante, all'armatore e al proprietario della nave si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 50.000 euro [comma 1, cpv. comma 6-bis], secondo periodo]. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, viene prevista quale sanzione accessoria la confisca della nave con sequestro cautelare immediato della stessa [comma 1, cpv. comma 6-bis], terzo periodo]. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto territorialmente competente [comma 1, cpv. comma 6-bis], quarto periodo]. Agli oneri derivanti della disposizione, pari a euro 500.000 per il 2019 e ad euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno (comma 2).

Le modifiche prevedono:

- l'integrazione del secondo periodo del cpv. comma 6-bis. In particolare vengono elevati gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 10.000-50.000 ad euro 150.000-1.000.000) prevista in capo al comandante di nave in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. Viene inoltre introdotto un nuovo terzo periodo nel quale si prevede che la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, si estende all'armatore della nave [comma 1, cpv. 6-bis) secondo e terzo periodo].

L'articolo 6 della L. n. 689/1981 disciplina la responsabilità solidale nel campo delle sanzioni amministrative. Secondo tale norma, fra l'altro, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà e, in tale ipotesi, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione;

- la sostituzione dell'originario terzo periodo del cpv. comma 6-bis. La nuova disposizione prevede che è sempre disposta la confisca - con sequestro cautelare immediato - della nave utilizzata per commettere la violazione. La norma nel testo originario prevedeva la confisca con sequestro cautelare solo nel caso di reiterazione della violazione con la medesima imbarcazione [comma 1, cpv. 6-bis), quarto periodo];
- l'integrazione del comma 1, cpv. comma 6-bis. La disposizione introdotta prevede che a seguito di provvedimento definitivo di confisca, siano imputabili all'armatore

e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare [comma 1, cpv. 6-*bis*), quinto periodo];

- l'introduzione dei nuovi commi 6-*ter* e 6-*quater* all'articolo 12 del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico immigrazione). Le disposizioni introdotte prevedono che le navi sequestrate ai sensi del comma 6-*bis* possano essere affidate in custodia a specifici organi o ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, cpv. comma 6-*ter*). Quando il provvedimento di confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è assegnata, a richiesta, a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione (comma 1, cpv. comma 6-*quater*);
- l'introduzione del comma 1-*bis*. La nuova disposizione prevede che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le summenzionate violazioni, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi, o di parti di esse, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo (comma 1-*bis*);
- la sostituzione del primo periodo del comma 2 con un nuovo testo. La nuova disposizione ridetermina agli oneri derivanti dal comma 1. Questi vengono valutati in euro 650.000 per il 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dal 2020 (nel testo originario del provvedimento tali oneri erano definiti pari a 500.000 per il 2019 e a 1,3 milioni a decorrere dal 2020) (comma 2, primo periodo).

Per i profili di copertura si evidenzia che ai suddetti oneri si provvede, quanto ad euro 500.000 per il 2019 e ad euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno (analogamente a quanto previsto dal testo originario) mentre, per euro 150.000 per il 2019 ed euro 300.000 dal 2020, con utilizzo delle risorse iscritte per il 2019 sul fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge n. 59/1997.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 2 ridefiniscono gli importi e la natura degli oneri relativi all'attuazione del comma 1, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che verranno sottoposte a sequestro e confisca in ragione delle disposizioni in esame. Tali oneri - rispetto al testo originario del provvedimento in cui è prevista la loro configurazione in misura "pari a" 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 - vengono "valutati in" euro 650.000 per il 2019 e in euro 1,3 milioni a decorrere dal 2020.

Al riguardo, si segnala che la diversa configurazione degli oneri (come previsioni di spesa anziché limiti massimi di spesa) recepisce una condizione posta ai sensi dell'art. 81 Cost. dalla V Commissione (Bilancio) in sede di esame del testo originario: pertanto in proposito non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne, invece, l'incremento degli oneri indicati, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la nuova stima di spesa alla luce delle modifiche intervenute, che prevedono in ogni caso la confisca - con sequestro cautelare immediato - della nave utilizzata per commettere la violazione, mentre nella precedente versione del testo tale sanzione era prevista soltanto in caso di reiterazione della violazione.

Per quanto riguarda la possibilità di affidare il naviglio sequestrato in custodia a organi o amministrazioni statali che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali e che provvederanno ai relativi oneri di gestione, non si formulano osservazioni atteso che, trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, le amministrazioni interessate potranno avanzare le relative richieste al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio e nel rispetto della clausola di invarianza che corredata la norma.

In merito, infine, alla riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla norma in esame, si rileva preliminarmente che, trattandosi di sanzioni di nuova introduzione, il relativo gettito non risulta attualmente scontato in bilancio: pertanto la destinazione delle somme alla spesa non sembra comportare nuovi oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, le spese in questione sono configurate

come meri contributi, finanziabili pertanto anche a valere su entrate di carattere eventuale e non predeterminabili nel *quantum*.

La norma introdotta prevede altresì che le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possano esserlo nell'esercizio successivo, derogando pertanto alla normativa contabile di carattere generale che prevede tale riassegnazione entro specifici termini e a determinate condizioni. Pur trattandosi di entrate che non risultano attualmente iscritte in bilancio, andrebbe chiarito se detto meccanismo sia suscettibile, nel tempo, di determinare effetti non previsti sui saldi di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'ulteriore onere derivante dall'eliminazione del requisito della reiterazione della violazione quale presupposto per il sequestro e la confisca delle imbarcazioni – valutato in 150.000 euro per il 2019 e in 300.000 euro annui a decorrere dal 2020 - mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1319).

Al riguardo, si rammenta che - con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, del decreto-legge, non oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente ed i cui oneri risultano analogamente imputati a carico del medesimo Fondo dianzi citato - nel parere reso dalla V Commissione bilancio della Camera alle Commissioni di merito, nella seduta dello scorso 9 luglio, il rappresentante del Governo aveva assicurato l'effettiva disponibilità ed adeguatezza delle risorse iscritte nel predetto Fondo¹.

Tanto premesso, appare pertanto necessario acquisire dal Governo altrettanta conferma circa la congruità della copertura apprestata a valere sulle risorse del citato Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente anche in relazione all'ulteriore fabbisogno recato dalla norma in commento nonché dalle altre disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, vale a dire gli articoli 8-*ter*, comma 2, lettera *a*), 12-*ter*, comma 2, lettera *a*) e 17-*bis*, comma 2, di cui si dirà in seguito.

¹ In tale sede, il rappresentante del Governo aveva altresì precisato al riguardo che “sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno”

ARTICOLO 4

Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura

L'articolo 4, nel testo originario del provvedimento in esame, autorizza la spesa di euro 500.000 per il 2019, di euro 1.000.000 per il 2020 e di euro 1.500.000 per il 2021, al fine di potenziare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura.

La modifica dispone la sostituzione del comma 1 con un nuovo testo in base al quale gli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura sono valutati in euro 500.000 per il 2019, in euro 1.000.000 per il 2020 e in euro 1.500.000 per il 2021.

La modifica recepisce una **condizione formulata**, ai sensi dell'art. 81 Cost, con il parere² espresso dalla V Commissione sul testo originario del provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive

L'articolo 5, nel testo originario del provvedimento in esame, prevede che, in caso di soggiorno non superiore a 24 ore, la comunicazione alle questure delle persone alloggiate in strutture ricettive, da parte dei titolari delle medesime strutture, vada effettuata "con immediatezza".

La modifica prevede, tra l'altro, che le modalità di comunicazione alle questure delle persone alloggiate in strutture ricettive effettuate con mezzi informatici o telematici, vengano integrate con decreto ministeriale al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive [comma 1, lett. b) cpv. comma 1-*bis*].

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma prevede il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per l'integrazione delle modalità di comunicazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che dette procedure, finalizzate al collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi

² Cfr. V[^] Commissione – Resoconto del 9 luglio 2019.

gestionali delle strutture ricettive, possano essere effettivamente realizzate ad invarianza di oneri.

ARTICOLO 8-bis

Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia

La norma, al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle forze di polizia, integra il disposto dell'art. 8, comma 4, del DL 78/2010, in materia di investimenti immobiliari degli enti previdenziali per la locazione ad amministrazioni pubbliche.

La disposizione introdotta prevede che, ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari, vengano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente chiarito a quali risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, faccia specificamente riferimento la norma e se le stesse risultino già destinate alle finalità indicate dall'art. 8, comma 4, del DL 78/2010. In ogni caso andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che il predetto utilizzo possa incidere su iniziative già avviate o programmate a legislazione vigente ovvero determinare i presupposti per un rifinanziamento delle finalità di spesa cui le risorse medesime risultino attualmente preordinate.

ARTICOLO 8-ter

Monte ore lavoro straordinario Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma introdotta fissa a 259.890 ore per il 2019 e a 340.000 ore a decorrere dal 2020 il monte ore annuo per lavoro straordinario del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che l'art. 11 della legge n. 246/2000, stabilisce in 240.000 ore annue (comma 1).

All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per il 2019 e a 1.910.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede:

- quanto a euro 380.000 per il 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo esercizio nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997 (comma 2, lett. a);
- quanto a euro 1.910.000 a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno relativo al bilancio 2019-2021 (comma 2, lett. b).

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere appare configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che siano forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità:

- per l'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (lettera a)), in ordine al quale si rinvia alle considerazioni in precedenza espresse sull'articolo 2, comma 2, lettera a);
- per gli anni a decorrere dal 2020, mediante la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)). A tale ultimo riguardo, non si hanno osservazioni da formulazione giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dall'articolo 2, comma 2, nonché dagli articoli 10-bis, comma 1, 12-bis, comma 6, e 12-ter, comma 2, lettera b), di cui si dirà in seguito.

ARTICOLO 8-*quater*

Personale dell'Amministrazione civile dell'interno

La norma introdotta prevede la possibilità di creare³ un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare all'area delle funzioni centrali nella dotazione organica del Ministero dell'interno. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i relativi oneri sono compensati con la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (comma 1).

Viene inoltre previsto che, a decorrere dalla cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale ivi assegnato venga ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il suddetto personale è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1 si prende atto che la disposizione prevede che, per garantire condizioni di neutralità finanziaria, si provvederà alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali non generali finanziariamente corrispondente alla posizione generale da istituire. Peraltro andrebbero acquisiti elementi riguardo all'effettiva possibilità di procedere a tale compensazione sul piano finanziario, anche con riguardo ai relativi effetti sul piano organizzativo ed operativo.

Nulla da osservare in merito al comma 2, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 10-*bis*

Approvvigionamento pasti per il personale della Polizia di Stato

La norma introdotta autorizza la spesa di 1.330.000 euro per il 2019, di 4.000.000 di euro per il 2020 e di 5.000.000 di euro a decorrere dal 2021, al fine di garantire al personale delle Forze di Polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno relativo al bilancio 2019-2021 (comma 1).

³ Le variazioni della dotazione organica sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'onere indicato dalla norma è limitato all'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 10-*bis*, nell'autorizzare la spesa di un milione e 330 mila euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per garantire al personale delle Forze di Polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede, in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo si conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, e 8-*ter*, comma 2, lettera *b*), nonché dagli articoli 12-*bis*, comma 6, e 12-*ter*, comma 2, lettera *b*) di cui si dirà in seguito.

Con riferimento all'onere relativo all'anno 2019, pari a un milione e 330 mila euro, appare tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante "Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica") ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa "Fondi di riserva e speciali" - all'interno del quale ricade anche l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno - risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 12-*bis*, comma 6, di cui si dirà in seguito.

ARTICOLO 10-ter

Istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato

La norma introdotta istituisce l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, al quale è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 1, cpv. comma 2-bis). Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione dell'articolazione e delle competenze dell'Ispettorato in riferimento (comma 1, cpv. comma 2-ter). Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1, cpv. comma 2-quater).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede l'istituzione di un nuovo plesso organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza (l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato), cui è preposto un dirigente generale, disponendo che si provveda in tal senso senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Poiché la definizione dell'articolazione e delle competenze dell'Ispettorato è demandata ad un decreto ministeriale, in relazione al quale non è prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai compiti e alla possibile configurazione organizzativa dell'Ispettorato al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.

ARTICOLO 12-bis

Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno

La norma introdotta:

- autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato (comma 1);
- fissa l'importo del buono pasto spettante al personale del comparto difesa e sicurezza in 7 euro. Ai relativi oneri, pari a euro 298.544 per il 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dal 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM 21 marzo 2018, (ripartizione fondi per trattamenti accessori e degli

istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia e Forza armata (comma 2).

Il DPCM 21 marzo 2018 dispone il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge n. 205/2017 (legge bilancio 2018) che, a sua volta, destina 100 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, per le seguenti finalità: incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa; incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco; rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario; incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria);

- incrementa gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 449.370 euro per il 2019, di 407.329 euro per il 2020, di 1.362.890 euro per il 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2022. L'impiego del personale volontario è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per il 2019, a euro 21.578.172 per il 2020, a euro 22.533.733 per il 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dal 2022 (comma 3, lett. a);
- fissa – limitatamente al biennio 2019-2020 - in 6 mesi con 1 mese di applicazione pratica la durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco⁴ che l'articolo 6 del D.lgs. n. 217/2005 stabilisce in 9 mesi di cui 3 mesi di applicazione pratica. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 350.630 euro per il 2019, di 592.671 euro per il 2020 e di 137.110 euro per il 2021 [comma 3, lett. b), n. 3 e lett. c)];
- istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2019, di 2,5 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno (comma 4, lett. a);
- la possibilità di incrementare le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 149, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e del fondo istituito dal summenzionato comma 4, lett. a) rispettivamente fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione di automezzi del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine

⁴ Di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 217/2005.

e della sicurezza pubblica” nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza”, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 4, lett. b).

L’art. 1, comma 149, della legge bilancio 2019 ha incrementato il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;

- incrementa il fondo di cui alla legge n. 289/2002 di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7.000.000 di euro annui a decorrere dal 2027 (comma 5);

Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per il 2019, a 12,5 milioni di euro per il 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno relativo al bilancio 2019-2021 (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri relativi alla determinazione in 7 euro dell’importo del buono pasto spettante al personale del comparto difesa e sicurezza (comma 2). Si osserva inoltre che i predetti oneri sono configurati come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti: in proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con riguardo all’incremento (comma 3, lett. a) degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla fissazione in 6 mesi della durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco nel biennio 2019-2020 [comma 3, lett. b), n. 3 e lett. c)], pur considerato che l’attuazione di tali disposizioni è prevista nel limite di specifiche autorizzazioni di spesa, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi relativi alle specifiche voci di spesa considerate ai fini della quantificazione (ciò con particolare riferimento ai costi di per l’immissione in ruolo anticipata del personale in questione, a seguito della riduzione della durata del corso di formazione iniziale).

Nulla da osservare riguardo alle altre disposizioni [comma 1, comma 4, lett. a) e comma 5] dell’articolo, essendo i relativi oneri limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 12-*bis* provvede alla copertura dell’onere, pari a 298.544 euro per l’anno 2019 e a 895.632 euro annui

a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla determinazione in 7 euro dell'importo del buono pasto spettante ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018⁵.

Al riguardo si evidenzia la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse per i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 12-*bis*, comma 2, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente.

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 12-*bis* provvede alla copertura dei seguenti oneri, recati dal medesimo articolo 12-*bis*:

- miglioramento e ricambio del vestiario della Polizia di Stato, per il quale è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 (comma 1);
- aumento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in misura pari a 449.370 euro per l'anno 2019, a 407.329 euro per l'anno 2020, a 1.362.890 euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 3, lettera *a*));
- fissazione, per il biennio 2019-2020, della durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021 (comma 3, lettera *b*), numero 3));

⁵ Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018) ripartisce tra le Forze di Polizia, le Forze armate e gli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, destinate all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, pari a 3.140.792 euro per l'anno 2018, a 6.281.585 euro per l'anno 2019 e a 9.422.378 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Successivamente la suddetta quota di risorse destinata all'attuazione del citato articolo 46 è stata incrementata di 9.422.378 euro annui a decorrere dall'anno 2019 dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge n. 145 del 2018. Pertanto le risorse di cui al citato articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018 ammontano attualmente a 15.703.963 euro per l'anno 2019 e a 18.844.756 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

- istituzione di Fondo per l'incremento del Fondo per la retribuzione del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 4, lettera *a*):

- incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (comma 5).

A detti oneri, che ammontano complessivamente a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Al riguardo si conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-*ter*, comma 2, lettera *b*) e 10-*bis*, comma 1, nonché dall'articolo 12-*ter*, comma 2, lettera *b*), di cui si dirà in seguito. Per quanto riguarda la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse relative all'anno 2019 si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 10-*bis*.

Riguardo agli oneri oggetto di copertura, appare necessario chiarire se l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi si riferisca, in particolare, al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ARTICOLO 12-*ter*

Personale contrattualizzato non dirigenziale amministrazione civile dell'interno

La norma introdotta autorizza la spesa di 100.000 euro per il 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per

la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno (comma 1). Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

- quanto a 100.000 euro per il 2019 mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla n. 59/1997, (comma 2, lett. a);
- quanto a 1 milione di euro per il 2020 e a 1 milione di euro per il 2021, mediante corrispondente del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno relativo al bilancio 2019-2021 (comma 2, lett. b).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 12-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede all'onere derivante dall'incremento del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti modalità:

- quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997 (lettera a)), in relazione al quale si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 2, comma 2;
- quanto a un milione di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)), che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera b), 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6.

ARTICOLO 13, comma 1, lett. a), n.5

Misure di contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive

La modifica integra il testo originario dell'art. 13, comma 1, lett. a), n. 5, fine di prevedere che l'interessato possa chiedere la cessazione del provvedimento di divieto di accesso ai

luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche in caso di svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, senza oneri a carico della finanza pubblica, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni [comma 1, lett. a) n.5].

L'emendamento che ha introdotto la modifica non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che la norma possa essere attuata, come previsto dalla stessa, in condizioni di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 17-*bis*

Procedura concorsuale per capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Normativa vigente. L'articolo 14-*septies*, comma 3, del D.lgs. n. 97/2017 ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo.

La norma introdotta dispone che la procedura concorsuale prevista dall'articolo 14-*septies*, comma 3, del D.lgs. n. 97/2017 si applichi anche a quella per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (comma 1).

All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997, dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la modifica non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere indicato dalla norma: si osserva in proposito quest'ultimo è configurato come limite massimo di spesa pur a fronte dell'assunzione di un numero di unità – peraltro non precisato dalla norma – determinato in misura fissa in quanto corrispondente al numero dei posti vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e

dei capi reparto. Appare quindi necessario verificare l'onere effettivo derivante dalle disposizioni per valutare la congruità del previsto limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'onere derivante dalla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza espresse con riferimento all'articolo 2, comma 2.